



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

Direzione Didattica
e Servizi agli Studenti

DECRETO RETTORALE n. * del

(* n. e data della registrazione di protocollo riportati nei metadati del sistema di protocollo informatico Titulus)

OGGETTO: Modifica del Regolamento Didattico d'Ateneo: modifica della Parte I – Norme Comuni.

IL RETTORE

Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168 – “Istituzione del Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica”;

Vista la Legge 19 novembre 1990, n. 341 – “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”;

Visto il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 del - “Modifiche del regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;

Visto la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;

Richiamato lo Statuto dell’Università degli Studi di Torino, emanato con Decreto Rettoriale n. 1730 del 15 marzo 2012, e in particolare l’art. art. 50 comma 4 lettera h);

Richiamato il Decreto Rettoriale n. 4808 del 06/08/2012 Regolamento di applicazione dell’art. 21 e dell’art. 94 dello Statuto;

Università degli Studi di Torino

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti – Area didattica – Sezione Offerta Formativa
Mail ordid-apd@unito.it



UNIVERSITÀ
DI TORINO

Richiamato il Decreto Rettorale n. 4758 del 16 novembre 2018 avente ad oggetto “Regolamento Didattico di Ateneo – Modifica della Parte I – Norme Comuni”;

Richiamato il Decreto Rettorale n. 806 del 13/03/2017 “Schema Tipo Regolamento Didattico del Corso di Studio”;

Richiamato il Decreto Rettorale n. 2047 del 22/06/2017 “Regolamento di Ateneo sui rapporti tra Scuole, Dipartimenti e Corsi di Studio”;

Richiamato il Decreto Rettorale n. 2043 del 22/06/2017 “Regolamento didattico del Dipartimento”;

Richiamata la delibera n. 7/2018/V/1 “Modifica del Regolamento didattico di Ateneo – Norme comuni” assunta dal Senato Accademico nella seduta del 23 aprile 2018;

Richiamato il Decreto Rettorale d’Urgenza n. 5592 del 09/11/2022 avente oggetto “Modifica disposizioni regolamentari dell’Ateneo in contrasto con la Legge 12 aprile 2022, n.33 “Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore” in cui viene modificato, come di seguito riportato, l’art. 14 comma 1 del Regolamento didattico di Ateneo – Norme comuni in materia di contemporanea iscrizione ai sensi dei Decreti attuativi del Ministro dell’Università e della Ricerca 29 luglio 2022, n. 930 e 2 agosto 2022, n.933 recanti disposizioni relative a modalità e criteri per consentire la doppia iscrizione contemporanea a partire dall’a.a. 2022/2023 *“A decorrere dall’anno accademico 2022-2023 è consentita la contemporanea iscrizione degli studenti a due corsi di studio secondo quanto previsto dalla legge n. 33 del 12 aprile 2022 e dai relativi decreti attuativi.”*;

Vista la nota ministeriale prot. 17702 del 5 ottobre 2023 avente oggetto “Decreto Ministeriale 6 giugno 2023, n. 96, recante il “Regolamento concernente modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca” con cui il MUR, in accordo con il CUN, ha trasmesso le indicazioni operative rispetto alle integrazioni nelle parti/sezioni pertinenti del Regolamento didattico di Ateneo – Norme comuni;

Considerato che, secondo la nota sopra citata, al fine di dare attuazione alla riforma 1.5 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, le università



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

adeguano i regolamenti didattici d'ateneo entro il termine del 30 novembre 2023”;

Considerato che le modifiche apportate al presente regolamento sono esclusivamente riferite ai punti indicati nella nota sopra citata:

- ai sensi dell'art. 10, comma 2-bis e 4-bis, del DM 270/2004 (flessibilità dell'offerta formativa) – Art. 9 Ordinamenti didattici, comma 1
- ai sensi dell'art. 11, comma 4-bis del DM 270/2004 (piani di studio individuali) – Art. 19 Curricula offerti e piani carriera comma 4
- ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis, del DM 270/2004 (mobilità nazionale) – Art. 10 Crediti formativi universitari, comma 5bis;

Vista la nota ministeriale prot. n. 18691 del 13 ottobre 2023 avente oggetto “Decreto Ministeriale 6 giugno 2023, n. 96, recante il “Regolamento concernente modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca”. Indicazioni operative.” con cui il MUR comunica le prossime Adunanze del CUN previste per il 24/26 ottobre p.v. e il 14/16 novembre p.v;

Considerate le scadenze ravvicinate indicate nella nota sopra riportata per cui non è stato possibile convocare gli Organi di Ateneo;

Considerato il Decreto Rettorale d'Urgenza prot. n. 5839 del 2 novembre 2023 avente oggetto “Modifica del Regolamento Didattico d'Ateneo: modifica della Parte I – Norme Comuni” che sarà ratificato nella prima seduta utile Senato Accademico;

Vista la nota rettorale prot. n. 591394 del 2 novembre 2023 concernente la richiesta di valutazione da parte del MUR-CUN dell'adeguamento in questione, trasmesso mediante la Banca Dati RAD – D.M. 270;

Vista la nota prot. n. 21276 del 6 novembre 2023 con cui il MUR ha trasmesso al CUN il Regolamento didattico di Ateneo – Norme comuni dell'Università degli Studi di Torino;

Visto il parere favorevole espresso dal CUN nella riunione del 15 novembre 2023 trasmesso, contestualmente al conseguenziale provvedimento direttoriale, con nota ministeriale prot. n. 22686 del 17 novembre 2023 in cui



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

si autorizzai il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di TORINO ad emanare, con proprio decreto, la modifica alla parte generale del Regolamento didattico di Ateneo;

DECRETA

la Parte I – “Norme Comuni” del Regolamento Didattico di Ateneo dell'Università degli Studi di Torino, emanato con il Decreto Rettorale indicato nelle premesse, è modificata ed integrata secondo il testo allegato, trasmesso all'approvazione del MUR. – CUN mediante la Banca Dati RAD D.M. 270. Tale testo, approvato dal competente Ministero, costituisce parte integrante del presente decreto e sostituisce la versione precedente.

L'efficacia del presente provvedimento decorre dalla data di inserimento del medesimo nella banca dati dell'offerta formativa di cui all'art. 9, comma 3, del D.M. n. 270/04.

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO PARTE I - NORME COMUNI

Art. 1 - ORDINAMENTI DEGLI STUDI I.

Il presente Regolamento disciplina l'ordinamento dei corsi di studio dell'Università degli Studi di Torino (di seguito Università), in conformità alla L. 19 novembre 1990, n. 341, al D.M. 3 novembre 1999, n. 509, al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, al D.M. 10 settembre 2010, n. 249, alla L. 30 dicembre 2010, n. 240.

2. Nel Regolamento Didattico di Ateneo (R.D.A.) sono indicati:

Parte I Norme comuni;

Parte II Corsi di laurea (ai sensi del D.M. n. 509/ 1999);

Parte III Corsi di laurea specialistica regolati da normativa europea (ai sensi del D.M. n. 509/1999); Parte IV Corsi di laurea specialistica (ai sensi del D.M. n. 509/1999);

Parte V Corsi di laurea e di laurea specialistica delle Professioni sanitarie (ai sensi del D.M. n. 509/1999); Parte VI Corsi di specializzazione (ai sensi del D.M. n. 270/2004);

Parte VII Corsi di laurea (ai sensi del D.M. n. 270/2004);

Parte VIII Corsi di laurea magistrale regolati da normativa europea (ai sensi del D.M. n. 270/2004); Parte IX Corsi di laurea magistrale (ai sensi del D.M. n. 270/2004);



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

Parte X Corsi di laurea e di laurea magistrale delle Professioni Sanitarie (ai sensi del D.M. n. 270/2004);

Parte XI Corsi per la formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado (ai sensi del D.M. n. 249/2010), attivabili presso l'Università degli Studi di Torino.

3. Le deliberazioni in merito all'attivazione e soppressione dei corsi di studio sono di competenza del Consiglio di Amministrazione, previa proposta del Senato Accademico, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lett. h), della L. n. 240/2010. Il Consiglio di Dipartimento delibera sulle proposte di istituzione, attivazione e disattivazione dei corsi di studio di cui è dipartimento di riferimento.

4. Le deliberazioni degli Organi collegiali di Ateneo relative all'attivazione e all'accREDITAMENTO dei corsi di studio, sono assunte nel rispetto dei requisiti determinati con Decreto ministeriale e nell'osservanza degli obiettivi e dei criteri della programmazione del sistema universitario. Per l'istituzione di nuovi corsi è obbligatoria la consultazione delle organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi, professioni. L'accREDITAMENTO iniziale dei corsi è subordinato al loro inserimento nella Banca dati ministeriale utilizzando criteri stabiliti con apposito Decreto ministeriale e all'emanazione del relativo Decreto di accREDITAMENTO.

5. La durata normale dei corsi di laurea è di tre anni. La durata normale dei corsi di laurea magistrale è di ulteriori due anni dopo la laurea, eccettuati i casi nei quali, in relazione a normative dell'Unione Europea, sia diversamente disposto dai decreti ministeriali.

6. I corsi di dottorato di ricerca, di alta formazione permanente e ricorrente, i master universitari, i corsi di perfezionamento e corsi di formazione e aggiornamento professionale, nonché le altre attività formative di carattere continuativo, sono disciplinati da appositi regolamenti di Ateneo.

Art. 2 - DEFINIZIONI

1. Ai sensi del presente Regolamento si intende:

- a) per "corsi di studio", i corsi di laurea, di laurea specialistica, di laurea magistrale, di laurea a ciclo unico, di specializzazione e per la formazione iniziale degli insegnanti come individuati nell'articolo 1;
- b) per "dottorati di ricerca", "master universitari" e "corsi di perfezionamento", quanto disciplinato con tali diciture dal D.M. n. 270/2004;
- c) per "ordinamento didattico di un corso di studio", l'insieme delle norme che regolano i curricula del corso di studio (fatta eccezione per i dottorati di ricerca e i master universitari);



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

- d) per "settori scientifico-disciplinari", i raggruppamenti di discipline di cui al D.M. 23/12/1999, pubblicato sulla G. U. n. 3 del 5/01/2000, e s.m.i., D.M. 4/10/2000, pubblicato sulla G. U. n. 249 del 4/10/2000, e s.m.i.;
- e) per "decreti ministeriali", i decreti emanati ai sensi dell'art. 17, comma 95 della L. 15 maggio 1997, n. 127, e s.m.i.;
- f) per "ambito disciplinare", un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definiti dai decreti ministeriali ed eventualmente specificati nelle parti successive;
- g) per "classe di appartenenza" di corsi di studio, l'insieme, individuato da uno o più decreti ministeriali, dei corsi di studio, comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili (fatta eccezione per i dottorati di ricerca e i master universitari);
- h) per "credito formativo universitario" (CFU) l'unità di misura dell'impegno di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto per l'acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative; un CFU equivale a 25 ore di impegno di apprendimento, tra lezioni in aula, laboratori, esercitazioni, seminari e studio individuale, stage e tirocini, salvo diverse disposizioni ministeriali;
- i) per "obiettivi formativi", l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio è finalizzato;
- j) per "attività formativa", ogni attività organizzata o prevista dall'università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- k) per "curriculum" (da dichiarare obbligatoriamente nella Banca dati ministeriale) l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel Regolamento didattico del corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo;
- l) per "regolamenti didattici dei corsi di studio", i regolamenti di cui all'articolo 11, comma 2, della L. n. 341, 19 novembre 1990;
- m) per "titoli di studio", la laurea, la laurea specialistica, la laurea magistrale e il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca rilasciati al termine dei corrispondenti corsi, come individuati nell'articolo 3 del D.M. 270/2004;
- n) per "coorte di appartenenza", l'insieme di coloro che abbiano una iscrizione in un dato anno accademico e, conseguentemente, risultino legati, fino al conseguimento del titolo, alla didattica programmata inserita nella Banca dati ministeriale relativa a tale anno accademico;
- o) per "albo informatico", l'Albo Ufficiale di Ateneo consultabile sul sito www.unito.it.



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

p) per "piano carriera" standard l'insieme delle attività formative che compongono la carriera universitaria dello studente come deliberate dal Consiglio di Corso di Studio. 4

q) per "piano individuale" il piano che, nel rispetto dei vincoli fissati dall'ordinamento didattico del corso di studio, può prevedere la sostituzione di attività formative obbligatorie con altre attività valutate equivalenti dal Consiglio di Corso di Studio;

r) per "obblighi formativi aggiuntivi" (OFA), i debiti formativi assegnati in presenza di lacune accertate in seguito al test di ammissione con previsione di soglia minima o al test di accertamento dei requisiti minimi (TARM);

ART. 3- REGOLAMENTI DIDATTICI DEI DIPARTIMENTI E DI ALTRE STRUTTURE DIDATTICHE

1. I Regolamenti didattici dei Dipartimenti sono stabiliti dai rispettivi Consigli di Dipartimento, in conformità al Regolamento didattico d'Ateneo (R.D.A.), secondo uno schema tipo. Essi devono prevedere le norme per la delega di compiti a commissioni permanenti o ad altre strutture.

2. Il Senato Accademico delibera in merito ai regolamenti didattici di Dipartimento valutandone la conformità al R.D.A. e allo schema tipo, previo parere obbligatorio e vincolante del Consiglio di Amministrazione.

Art. 4 - REGOLAMENTO DIDATTICO DEI CORSI DI STUDIO

1. Ogni Corso di studio ha un proprio regolamento redatto secondo uno schema tipo di Ateneo, il quale, nel rispetto della libertà di insegnamento e di quanto stabilito nello Statuto, nel presente Regolamento e nel Regolamento didattico del Dipartimento, determina, nel quadro degli obiettivi formativi del corso:

a) l'elenco degli insegnamenti attivabili, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento, della tipologia dell'attività formativa, dell'ambito disciplinare, dell'eventuale articolazione in moduli e dei metodi di accertamento della preparazione;

b) la tipologia delle altre attività formative, ivi comprese le attività professionali certificate;

c) gli obiettivi formativi specifici di ogni attività formativa;

d) i crediti formativi universitari (CFU) assegnati a ogni attività formativa;

e) le eventuali propedeuticità;

f) i curricula offerti e le regole di presentazione dei piani individuali;

g) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto;

h) le modalità di frequenza ai singoli insegnamenti anche in riferimento alla condizione di coloro che hanno un'iscrizione a tempo parziale. Qualora il



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

Regolamento didattico del corso di studio non preveda obblighi di frequenza, non possono essere intraprese misure atte ad accertare la stessa;

i) la tipologia e la quantità di crediti riconoscibili acquisiti in altro corso dell'Università o altro corso di altre Università italiane nel rispetto di quanto indicato dalla normativa vigente;

l) le forme di verifica di crediti acquisiti in altri corsi di studio o in altro Ateneo;

m) le prove integrative di esami sostenuti su singoli insegnamenti qualora ne siano divenuti obsoleti i contenuti culturali;

n) le tipologie e le modalità del tutorato;

o) la frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale; in ogni caso dovrà essere assicurato un peso non inferiore al 50% del peso orario complessivo, salvo nel caso in cui siano previste attività formative a elevato contenuto sperimentale o pratico;

p) le conoscenze richieste per l'accesso ai corsi e le relative modalità di verifica, che dovranno essere pubblicate sul sito dei singoli corsi di studio.

2. Il Regolamento didattico del corso di studio è approvato dal Consiglio di dipartimento, per ogni Dipartimento di riferimento, su proposta del Consiglio del corso di studio. Per i corsi di studio interdipartimentali, in caso di persistente dissenso tra i dipartimenti coinvolti, l'approvazione è rimessa al Senato Accademico, che delibera previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

3. Al fine del coordinamento tra diversi corsi di studio appartenenti alla stessa classe è consentito, con delibera di tutti i dipartimenti interessati, costituire uno o più consigli all'interno della stessa classe o tra corsi di studio affini per ambito culturale e metodologie didattiche; in tal caso questi sostituiscono i singoli Consigli di corso di studio di cui assumono tutte le competenze.

4. La composizione dei Consigli dei corsi di studio è demandata al Regolamento di Ateneo sui rapporti tra scuole, dipartimenti e corsi di studio.

Art. 5 - MANIFESTO DEGLI STUDI

1. Entro il termine stabilito dalla normativa vigente i Consigli dei Dipartimenti, secondo quanto di competenza, approvano il Manifesto degli studi comprensivo dei Regolamenti dei singoli corsi di studio di cui sono Dipartimento di riferimento.

2. Il Manifesto annuale di Dipartimento, improntato alla trasparenza dell'offerta didattica, porta a conoscenza degli studenti le disposizioni contenute nei regolamenti didattici. Esso indica, per ciascun corso di studio:

a) i requisiti di ammissione, ivi comprese le indicazioni delle condizioni richieste per l'accesso, i piani carriera con i relativi insegnamenti;

b) le indicazioni di eventuali propedeuticità;

c) le norme relative alle iscrizioni e alle frequenze:



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

d) i periodi di inizio e di svolgimento delle attività, nonché ogni altra notizia utile che le strutture didattiche intendono fornire.

Art. 6 - REVISIONE DEI REGOLAMENTI DIDATTICI

1. I regolamenti didattici dei corsi di studio sono annualmente adeguati a quanto inserito nell'apposita Banca dati ministeriale e di conseguenza sono legati alla coorte riferita all'anno accademico di prima iscrizione a un determinato corso di studio.

Art. 7 - VALUTAZIONE DELL'OFFERTA DIDATTICA

1. I competenti organi accademici, anche sulla base delle relazioni del Nucleo di Valutazione di cui all' art. 59 dello Statuto, assumono le iniziative necessarie ad adeguare permanentemente l'offerta didattica dell'Ateneo, tenendo conto dell'evoluzione scientifica e tecnologica, nonché delle esigenze economiche e sociali delle realtà territoriali di riferimento al fine di elevare la qualità dell'offerta stessa.

2. L'Ateneo ogni cinque anni viene sottoposto ad accreditamento periodico con conferma dei requisiti per l'accREDITamento iniziale e per quelli previsti come risultato dei processi di Assicurazione della Qualità secondo la normativa vigente.

Art. 8 - FORME DI PUBBLICITÀ

1. In tutti i casi in cui decisioni concernenti l'organizzazione didattica richiedano l'intervento di una pluralità di organismi, o ne prevedano la possibilità, la persona responsabile di ognuno di tali organismi dispone affinché le proprie proposte vengano pubblicizzate nelle forme opportune, e comunque attraverso l'Albo Ufficiale di Ateneo nel sito pubblico [http:// /www.unito.it](http://www.unito.it)

2. Per ogni attività didattica offerta dall'Ateneo, è altresì resa pubblica, nelle forme di cui al precedente comma, la struttura o la persona alla quale è attribuita la responsabilità dell'attività stessa.

Art. 9- ORDINAMENTI DIDATTICI

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio approvati secondo l'articolo 1 comma 3 del presente Regolamento sono quelli inseriti nell'apposita Banca dati ministeriale e determinano:

a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando le relative classi di appartenenza. Gli obiettivi formativi delle lauree e delle lauree magistrali (ai sensi del D.M. 270/2004) sono specificati in termini di risultati di apprendimento attesi, con riferimento al sistema di descrittori adottato in sede europea, e gli sbocchi professionali per le varie aree tematiche sono individuati anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT;

b) le conoscenze richieste per l'accesso ai corsi, le modalità di verifica delle stesse, in conformità a quanto previsto all'art. 4;



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

c) il quadro generale delle tipologie di attività formative (TAF) da inserire successivamente negli eventuali curricula in ambiti relativi alla formazione di base (TAF A), caratterizzanti il corso (TAF B), affini o integrativi (TAF C), in conformità ai contenuti dei decreti ministeriali concernenti le classi di laurea, le classi di laurea specialistica, le classi di laurea magistrale, quelle autonomamente scelte (TAF D), quelle inerenti alla preparazione della prova finale nonché, per i corsi di laurea, alla conoscenza di almeno una lingua dell'Unione Europea diversa dall'italiano (TAF E), quelle comunque utili all'inserimento nel mondo del lavoro (TAF F).

Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere negli ambiti relativi alle attività di base e/o caratterizzanti, insegnamenti o altre attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle di definizione della classe di appartenenza, nel rispetto degli obiettivi formativi della classe e nella misura prevista dalla normativa vigente, riservando in ogni caso alle attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle almeno il 40 per cento o il 30 per cento, rispettivamente, dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio.

Per quanto riguarda ciascun corso di laurea istituito ai sensi del D.M. 270/2004, non possono essere previsti in totale più di venti esami o valutazioni finali di profitto, anche favorendo prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati. Per quanto concerne ciascun corso di laurea magistrale istituito ai sensi del D.M. 270/2004, non possono comunque essere previsti in totale più di 12 esami o valutazioni finali di profitto, anche favorendo prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati. Per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico il numero di esami non può essere superiore a 30 se la durata è di 5 anni, e a 36, se la durata è di 6 anni.

d) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa; per quanto riguarda gli ambiti disciplinari relativi alla formazione di base, caratterizzanti e affini o integrativi, i crediti sono riferiti a uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;

e) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;

f) il dipartimento o il gruppo di dipartimenti di riferimento;

g) nel caso in cui il corso di laurea sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali, gli ordinamenti didattici determinano le attività formative relative agli stage e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni.

2. Il Decreto rettorale relativo a un ordinamento didattico precisa la data di entrata in vigore dell'ordinamento stesso.

Art. 10 - CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

1. Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito, corrispondono 25 ore di impegno complessivo, salvo diverse disposizioni indicate dai decreti ministeriali.
2. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento, svolto in un anno è convenzionalmente fissato in 60 crediti (iscrizione a tempo pieno) oppure in 36 crediti (iscrizione a tempo parziale).
3. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, effettuata con le modalità di cui all'art. 24.
4. Al corso di studio a cui ci si iscrive, compete il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti in altro corso di studio dell'Ateneo ovvero nello stesso o altro corso di altra università, anche estera, nonché il riconoscimento, entro i limiti quantitativi previsti dalla normativa vigente e da apposito Regolamento d'Ateneo, quale credito formativo, di conoscenze e abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente, e di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso. Al momento dell'iscrizione a un corso di studio disciplinato dal D.M. 270/2004, possono essere valutati quali crediti formativi universitari anche esami sostenuti da studenti decaduti o rinunciatari iscritti a corsi di laurea con ordinamento previgente il D.M. n. 509/1999.
5. In relazione alla quantità di crediti riconosciuti, la durata del corso di studio può essere più breve di quella normale di cui all'art. 1, comma 5, fermo restando quanto disposto dal successivo articolo 19.
- 5 bis. È possibile l'acquisizione di crediti formativi presso altri atenei italiani sulla base di convenzioni stipulate tra le istituzioni interessate, ai sensi della normativa vigente
6. Il corso di studio pubblicizza, a cura della Presidenza, i criteri e le procedure relativi ai riconoscimenti.
7. L'Ateneo, anche sulla base di appositi atti convenzionali, relativi alla totalità dei corsi di studio o a specifici corsi, può determinare riconoscimenti automatici di crediti acquisiti presso altre università.
8. I crediti relativi alla conoscenza di almeno una lingua dell'Unione Europea diversa dall'italiano sono acquisiti nel curriculum per la laurea attraverso una specifica prova ovvero, secondo criteri definiti dal Senato Accademico, attraverso il riconoscimento di certificazioni rilasciate da strutture specificamente competenti per ognuna delle lingue. I regolamenti dei corsi di studio definiscono il livello delle conoscenze e competenze richieste.
9. L'interruzione prolungata della carriera di coloro che abbiano effettuato l'iscrizione a corsi di studio degli ordinamenti disciplinati dal D.M. 509/1999 e dal D.M. 270/2004 non è soggetta a limiti temporali e potrà essere riattivata secondo quanto previsto dal Regolamento delle carriere studentesche.



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

Art. 11 - RAPPORTO TRA CREDITI ASSEGNATI ALLE ATTIVITÀ FORMATIVE E SPECIFICI OBIETTIVI FORMATIVI

1. In ogni Corso di studio è nominata una Commissione Monitoraggio e Riesame così composta:

- Presidente del Corso di Studio con funzione di coordinamento.
- Referente dell'Assicurazione della Qualità, ove presente.
- Componente studentesca del corso di studio nominata, su proposta delle rappresentanze studentesche, dal Consiglio del corso di studio.
- Componente del personale docente, nominata dal Consiglio tra coloro che lo compongono.

La numerosità della Commissione non deve essere inferiore a quattro componenti. Nella composizione della Commissione deve essere favorita la condizione di pariteticità garantendo una partecipazione della componente studentesca pari almeno al 25% e comunque non inferiore a 2 unità.

Le principali funzioni della Commissione sono le seguenti:

- confronto tra personale docente e componente studentesca;
- autovalutazione e stesura del Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico del Corso di studio, ivi compreso il monitoraggio degli interventi correttivi proposti;
- istruttoria su tematiche relative all'efficacia e alla funzionalità dell'attività didattica (ivi compreso il controllo delle schede insegnamento), dei piani carriera, del tutorato e dei servizi forniti alla popolazione studentesca; sugli indicatori del Corso di Studio; sull'opinione della popolazione studentesca, di cui cura un'adeguata diffusione;
- supporto alla presidenza del Corso di Studio nella predisposizione e aggiornamento delle informazioni della scheda SUA-CdS;
- collegamento con le strutture didattiche di raccordo per i problemi di competenza della Commissione.

Le adunanze della Commissione possono essere aperte a tutto il personale docente, tecnico-amministrativo e alla componente studentesca.

2. Le disposizioni concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dal Consiglio del corso di studio previo parere favorevole della Commissione Monitoraggio e Riesame competente per il corso di studio o, in assenza di tale parere e per motivate ragioni, della Commissione Didattica del Dipartimento.

3. Il parere è reso entro 30 giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine, la delibera del Consiglio del corso di studio può essere assunta. Qualora il parere non sia favorevole, la deliberazione proposta dalla struttura didattica è sottoposta al Consiglio di dipartimento competente, che la trasmette con le proprie osservazioni al Senato Accademico.



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

Art. 12-ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO E DI TUTORATO

1. Al fine di rendere consapevole la scelta effettuata per gli studi universitari, è istituito un servizio di Ateneo per il coordinamento delle attività di orientamento, comprese quelle promosse dalle strutture didattiche, da svolgersi anche in collaborazione con le rappresentanze studentesche e con gli istituti d'istruzione secondaria superiore.
2. Le strutture didattiche competenti istituiscono, per ogni corso di studio, un servizio di tutorato per l'accoglienza e il sostegno al fine di prevenire la dispersione e il ritardo negli studi e di promuovere una proficua partecipazione attiva alla vita universitaria in tutte le sue forme. Le attività di tutorato si svolgono in conformità al relativo Regolamento d'Ateneo nel quale devono essere definiti termini e servizi essenziali da erogare anche in collaborazione con le rappresentanze e le organizzazioni studentesche.
3. Le strutture didattiche, anche in collaborazione con enti esterni, svolgono come attività istituzionale:
 - orientamento universitario;
 - elaborazione e diffusione di informazione sui percorsi di studio universitario, sul funzionamento dei servizi e sugli interventi di diritto allo studio;
 - orientamento rivolto all'inserimento nel mondo del lavoro a diversi livelli.
4. Il personale docente, per quanto di propria competenza, è tenuto a impegnarsi nelle iniziative promosse e realizzate in tali ambiti.
5. L'Università si impegna a rimuovere difficoltà che ostacolano il corso di studio a chi proviene da un paese estero, in particolare istituendo corsi di italiano.

Art.13- VERIFICA DELLA PREPARAZIONE INIZIALE E NUMERO PROGRAMMATO

1. Il Regolamento didattico del corso di laurea e del corso di laurea magistrale a ciclo unico determina le modalità di verifica della preparazione iniziale e i casi nei quali la carriera scolastica di chi vi acceda fornisca elementi sufficienti per considerarne adeguata la preparazione.
2. L'Ateneo offre, anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore, attività formative propedeutiche alla verifica di cui al comma 1. Le attività sono organizzate, di norma, con riferimento a una pluralità di corsi di laurea.
3. Nei corsi di laurea e nei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, qualora la verifica non sia risultata positiva, sono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi (OFA), da soddisfare comunque entro il primo anno di corso. Sono, altresì, indicate le modalità di verifica relative a tali obblighi, per l'assolvimento dei quali possono essere offerte apposite attività didattiche. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche a coloro che abbiano un'iscrizione ai corsi di laurea ad accesso programmato e che abbiano ottenuto l'ammissione con una votazione inferiore alla soglia prefissata.



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

4. Il Regolamento didattico del corso di laurea magistrale stabilisce specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso dei requisiti curriculari e la verifica dell'adeguatezza della personale preparazione secondo le modalità definite nel Regolamento didattico dei corsi di studi.

5. I Consigli dei Dipartimenti di riferimento formulano le proprie richieste, secondo i criteri definiti dalla normativa vigente, in merito ai numeri dei posti messi a disposizione per l'iscrizione ai corsi di studio per i quali è prevista la limitazione nelle iscrizioni. In seguito il Senato Accademico, sulla base delle richieste pervenute, formula la propria proposta e il Consiglio di Amministrazione delibera in merito.

Art.14- ISCRIZIONE E FREQUENZA AI CORSI DI STUDIO

1. È vietata l'iscrizione contemporanea a più corsi di studio che comportino il conseguimento di un titolo, fatti salvi i casi previsti dal Regolamento delle carriere studentesche. I titoli di ammissione ai diversi corsi di studio sono indicati nei rispettivi ordinamenti didattici. L'iscrizione ai corsi di laurea magistrale è consentita anche ad anno accademico iniziato, purché in tempo utile per la partecipazione ai corsi nel rispetto delle norme stabilite nei Regolamenti dei corsi stessi.

2. Coloro che abbiano un'iscrizione ai corsi di studio, possono chiedere la temporanea sospensione della propria carriera accademica per il tempo in cui frequentano altri corsi presso la medesima università o altri atenei, anche stranieri. L'autorizzazione è concessa dal Consiglio di corso di studio competente al quale spetta il riconoscimento delle conoscenze e dei CFU acquisiti all'estero.

3. Le strutture didattiche attivano forme di iscrizione a tempo pieno e a tempo parziale, anche in considerazione delle esigenze di chi studia e lavora. Le diverse tipologie di iscrizione sono disciplinate nel Regolamento delle carriere studentesche.

4. I regolamenti delle strutture didattiche, ai sensi dell'art. 5 comma 6 dei DD.MM. 509/1999 e 270/2004, stabiliscono i limiti temporali di validità dei corsi frequentati e quelli per i quali è necessaria una verifica dei crediti acquisiti al fine di valutarne la non obsolescenza.

5. L'accesso a biblioteche, aule e, in generale, a ogni altra struttura adibita ad attività didattica è aperto, in linea di principio, all'intera componente studentesca, fatte salve le limitazioni relative alle finalità per le quali tali spazi sono stati destinati e nel rispetto delle leggi vigenti.

Art. 15 - ISCRIZIONE A CORSI SINGOLI

1. Chi è in possesso dei requisiti necessari per iscriversi a un corso di studio, oppure è già in possesso di titolo di studio di livello universitario può iscriversi a singoli insegnamenti impartiti presso l'Ateneo. Le modalità d'iscrizione sono fissate nel Regolamento delle carriere studentesche.



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

Art. 16 - TRASFERIMENTI INTERATENEO E PASSAGGI AD ALTRI CORSI DI STUDIO DELL'UNIVERSITÀ DI TORINO

1. La richiesta di trasferimento ad altro Ateneo o di passaggio ad altro corso di studio attivato presso l'Università di Torino deve essere presentata secondo le disposizioni previste dal Regolamento delle carriere studentesche.
2. Relativamente al passaggio da un corso di laurea ad un altro, o di trasferimento da un'università a un'altra, i regolamenti didattici, fatto salvo il riconoscimento previsto dall'art. 3 dei decreti ministeriali del marzo 2007, assicurano il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati, secondo criteri e modalità previsti dal Regolamento didattico del corso di studio, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.

Art.17-RICONOSCIMENTO DI STUDI COMPIUTI IN ALTRE UNIVERSITÀ

1. I Consigli delle strutture didattiche propongono al Consiglio di Dipartimento competente il riconoscimento o meno dei crediti e dei titoli accademici conseguiti in altre università, anche nell'ambito di programmi di scambio.
2. I titoli conseguiti all'estero possono essere dichiarati, con delibera del Consiglio di Dipartimento competente, a tutti gli effetti equivalenti a quelli corrispondenti rilasciati dall'Università. Qualora non sia dichiarata l'equipollenza, si può ottenere l'ammissione diretta al sostenimento della sola prova finale oppure possono essere formulati obblighi didattici da assolversi prima della prova finale stessa. In caso di equipollenza totale è necessaria una successiva ratifica da parte degli organi competenti
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo si applicano anche nei confronti di studi effettuati e di titoli conseguiti presso università italiane.

Art. 18 - ARTICOLAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEGLI INSEGNAMENTI

1. I Dipartimenti, sentiti i Consigli di corso di studio, stabiliscono l'articolazione e la durata degli insegnamenti, in coerenza con le determinazioni assunte relativamente ai crediti formativi, garantendo l'attribuzione a ciascun insegnamento attivato di un congruo numero intero di crediti formativi, evitando la parcellizzazione delle attività formative.
2. Ogni insegnamento può articolarsi in moduli, che siano chiaramente individuabili all'interno del medesimo.
3. Per il pieno raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di studio, il Consiglio competente, nel rispetto della libertà di insegnamento, provvede



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative.

4. Il Regolamento didattico del corso di studio disciplina le modalità e le scadenze per i diversi adempimenti relativi agli interventi di cui al comma precedente. Sono previste in ogni caso almeno una riunione annuale per la programmazione e una per la valutazione dei risultati.

Art.19 - CURRICULA OFFERTI E PIANI CARRIERA

1. I Consigli di corso di studi indicano annualmente, nell'apposita Banca dati ministeriale, i curricula attivati.

2. Il piano carriera deve essere presentato, nel rispetto dei vincoli previsti dal decreto ministeriale relativo alla classe di appartenenza, con le modalità previste nel Manifesto degli studi.

3. Il piano carriera può essere articolato su una durata più lunga rispetto a quella normale di cui all'art. 1, comma 5, per coloro che abbiano effettuato un'iscrizione a tempo parziale, ovvero, in presenza di un rendimento didattico eccezionalmente elevato per quantità di crediti ottenuti negli anni accademici precedenti, su una durata più breve. Coloro che maturano 180 crediti nella Laurea, 300 crediti nella Laurea specialistica e nella Laurea magistrale a ciclo unico con durata di 5 anni, 360 crediti nella Laurea magistrale a ciclo unico con durata di 6 anni e 120 crediti nella Laurea magistrale, secondo le modalità previste nel Regolamento didattico del corso di studio, possono conseguire il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università.

4. È possibile conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione. Il piano di studi individuale deve essere comunque approvato dal Consiglio del Corso di Studio entro i termini di scadenza previsti per i piani carriera.

Art. 20- COMPITI DIDATTICI DEL PERSONALE DOCENTE

1. I compiti didattici del personale docente sono assolti, nel rispetto della normativa vigente, secondo le disposizioni contenute nell'apposito Regolamento che assolve anche alle funzioni di cui alla L. n. 240/2010, art. 6.

2. I Dipartimenti annualmente attribuiscono compiti didattici, di orientamento e di tutorato, anche su proposta dei Consigli di Corso di Studio, e individuano nel contempo, i soggetti responsabili di ogni attività didattica.

3. Ogni docente è tenuto a compilare integralmente il registro dell'attività didattica secondo modalità indicate dal Senato Accademico, certificando il numero delle ore dedicate alle attività didattiche complessive. Sul medesimo registro sono altresì certificate le ore previste dalla legge per compiti organizzativi interni, secondo il



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

regime di impegno scelto. Il registro deve essere compilato nell'apposita procedura informatizzata.

4. Seminari ed esercitazioni possono essere svolte a complemento dei corsi sotto la responsabilità di chi è titolare dell'insegnamento.

5. Il personale docente deve assicurare la propria reperibilità e disponibilità per il ricevimento, secondo modalità determinate all'inizio dell'anno accademico, comunicate alla Direzione del Dipartimento e approvate dalle strutture didattiche competenti. Gli orari delle lezioni, delle esercitazioni e delle altre attività didattiche, ivi comprese le ore per il ricevimento settimanale, sono stabiliti in modo da assicurare, secondo le modalità previste dai singoli Dipartimenti, l'impegno didattico di ogni singolo docente preferibilmente in almeno tre giorni per settimana.

6. Coloro che hanno la titolarità del corso sono tenuti a pubblicare sul sito del corso il materiale didattico utilizzato a lezione, segnalando sulla pagina della scheda dell'insegnamento eventuali credenziali necessarie per la libera fruizione dei documenti, quando possibile secondo i termini di legge.

Art. 21 - REGISTRO DELLE LEZIONI

1. Per ogni attività formativa è previsto un registro sul quale annotare quotidianamente l'attività svolta: argomento della lezione, esercitazione, laboratorio, e-learning, etc.

2. Ogni docente titolare di insegnamento, compila in modalità telematica il registro delle lezioni che, al termine del periodo didattico di riferimento, viene chiuso e messo a disposizione della struttura didattica competente. Le ore di seminari, esercitazioni, ecc., tenute da soggetti esterni, devono essere indicate sul registro come ore di compresenza.

3. Il registro è esibito a ogni richiesta della Presidenza del Consiglio di Corso di studio, della Direzione del Dipartimento, del Rettore/Rettrice. Le rappresentanze studentesche, elette in seno al dipartimento, possono prendere visione del registro a seguito di formale richiesta presentata alla Presidenza del Consiglio di Corso di studi.

Art. 22- VERIFICA DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA

1. È compito del Consiglio di Dipartimento e dei Consigli delle altre strutture didattiche competenti fornire le necessarie indicazioni al Nucleo di Valutazione interna, secondo criteri e modalità stabilite dal competente organo accademico. A tal fine i Consigli delle strutture didattiche procedono a una valutazione annuale dell'attività didattica, anche attraverso questionari da essi predisposti e compilati dalla componente studentesca. I consigli delle strutture redigono una relazione annuale sull'attività e i servizi didattici.



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

2. I Regolamenti delle strutture didattiche competenti devono prevedere le disposizioni per l'istituzione della Commissione Didattica paritetica ai sensi della L. n. 240/2010, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto.

Art. 23 - CALENDARIO DELLE LEZIONI E DEGLI ESAMI

1. Il periodo ordinario delle lezioni inizia dopo il 15 settembre e termina entro il 30 giugno, salvo diversa indicazione deliberata dal Senato Accademico. Altre attività di carattere integrativo o speciale possono svolgersi nel periodo stabilito dalle strutture didattiche competenti.

2. Il periodo di svolgimento degli appelli d'esame viene fissato all'inizio di ogni anno accademico.

3. L'orario delle lezioni e il calendario degli esami sono stabiliti dalla Direzione del Dipartimento o da persona delegata, in conformità con quanto disposto dal Regolamento didattico di Dipartimento e dai Regolamenti didattici dei corsi di studio, sentita la Commissione Monitoraggio e Riesame, di cui all'art. 11, e il personale docente interessato. Particolare attenzione è prestata alle esigenze di chi studia e lavora.

4. Il calendario degli esami deve essere comunicato con almeno 120 giorni di anticipo rispetto all'inizio della sessione esami. Deve essere assicurata la massima diffusione degli orari delle lezioni e degli appelli. Lo stesso vale per ogni altra attività didattica, compresi gli orari di disponibilità del personale docente.

5. Ogni docente deve svolgere l'attività didattica dell'insegnamento o dei moduli affidati. Qualora, per ragioni di salute o altro legittimo impedimento, non possa tenere la lezione o l'esercitazione, essa può essere svolta da altro personale docente o rinviata. In quest'ultimo caso, deve essere data comunicazione alla componente studentesca e, se la durata dell'assenza è superiore a una settimana, deve essere informata la Direzione del Dipartimento. Qualora, per un giustificato motivo, un appello di esame debba essere rinviato o l'attività didattica prevista non possa essere svolta, deve essere data tempestiva comunicazione alla componente studentesca e a chi è responsabile della struttura didattica per i provvedimenti di competenza e secondo la normativa e i regolamenti vigenti.

6. I regolamenti didattici dei corsi di studio dispongono l'articolazione dei singoli anni di corso in più periodi didattici, di norma due, con una interruzione dell'attività didattica, al termine di ciascun periodo, per lo svolgimento di almeno un appello di esami.

7. Il calendario degli esami di profitto per i corsi di laurea e di laurea magistrale deve prevedere almeno otto appelli, opportunamente distribuiti nel corso dell'anno accademico, e comunque in numero non inferiore a 5 in presenza di motivate esigenze dei dipartimenti o dei singoli corsi di studio. Per i corsi non attivati nell'anno gli appelli possono essere ridotti a 5 per un numero di anni almeno pari alla durata della coorte di riferimento e successivamente possono essere ridotti a 3.



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

8. Le date degli esami, una volta pubblicate, non possono essere in alcun caso anticipate; gli esami si svolgono secondo un calendario di massima predisposto dal personale docente il giorno dell'appello.

9. L'intervallo tra due appelli successivi deve essere di almeno dieci giorni consecutivi.

10. Le sessioni di laurea sono fissate annualmente dai Dipartimenti secondo specifiche esigenze didattiche. La prima sessione di esami di laurea è quella di giugno/luglio (prima sessione utile dell'a.a. di riferimento); essa può essere anticipata alla sessione di gennaio/febbraio per gli studenti che acquisiscano tutti i crediti formativi necessari per il conseguimento del titolo di studio in tempo utile per potervi partecipare. Vi sono inoltre la sessione autunnale settembre/dicembre (seconda sessione utile dell'a.a. di riferimento) e la sessione straordinaria (terza e ultima sessione utile dell'a.a. di riferimento).

Art. 24 - VERIFICHE DEL PROFITTO .

1. Gli esami di profitto, e in generale ogni accertamento dell'efficacia dell'attività didattica che comportino conseguenze sul curriculum universitario, si svolgono con modalità determinate dai regolamenti delle strutture didattiche competenti, che ne garantiscono l'obiettività, la ragionevolezza e la pubblicità. I regolamenti possono determinare il termine massimo entro il quale la verifica deve essere effettuata.

2. La valutazione attraverso esame finale può tenere conto di elementi derivanti dal riconoscimento di prove intermedie, esercitazioni, altre attività svolte e prove supplementari che siano state preventivamente descritte nella sezione del portale online dedicata all'insegnamento corrispondente.

3. Le commissioni esaminatrici per gli esami di profitto dei corsi di studio sono nominate dalla Direzione del Dipartimento o per delega, da chi è responsabile delle altre strutture didattiche. Sono composte da almeno due componenti e sono presiedute da chi è titolare ufficiale del corso o dalla persona indicata nel provvedimento di nomina. È possibile operare per sottocommissioni, in presenza di componenti sufficienti. In sede d'esame non possono essere applicate distinzioni di argomento e di carico di studio tra frequentanti e non frequentanti la lezione, qualora l'obbligo di frequenza non sia inserito nell'ordinamento didattico del corso di studi.

4. Tutti gli studenti e le studentesse, su richiesta, hanno il diritto di essere esaminati/e anche da chi presiede la commissione d'esame.

5. Le componenti che non rivestono la carica di Presidente possono essere individuate tra il personale docente, ricercatore, cultore della materia. Il riconoscimento di persona cultrice della materia è deliberato dal Consiglio di Dipartimento o dai consigli competenti, per le strutture esterne ai Dipartimenti.

6. Coloro che si iscrivono all'esame, risposto all'appello, ne sostengono le prove per l'accertamento delle conoscenze secondo modalità determinate dalla commissione all'inizio dell'anno accademico. Per gravi e giustificati motivi è consentito



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

modificare nel corso dell'anno le modalità di svolgimento dell'esame, ma in ogni caso mai successivamente alla fissazione degli appelli. 6 bis. L'acquisto o il possesso di materiale didattico non è condizione per il sostenimento dell'esame di profitto. Non possono essere prese misure atte a verificare l'acquisto o il possesso di materiale didattico.

7. È possibile presentarsi a un medesimo esame tre volte in un anno accademico, salvo eventuali maggiori possibilità concesse dai singoli regolamenti di dipartimento o dei corsi di studio. Non sono conteggiati a tal fine gli appelli nei quali la persona si sia ritirata dall'esame ai sensi del successivo comma 11.

8. La prenotazione all'appello si effettua online. 9. La verbalizzazione degli esami è effettuata tramite strumenti di verbalizzazione telematica.

10. È assicurata la pubblicità delle prove ed è pubblica la comunicazione dell'esito finale.

11. La verbalizzazione degli esiti degli esami di profitto con supporto telematico prevede, in caso di esami finali orali, che chi presiede la Commissione comunichi l'esito della prova e la relativa valutazione prima della proclamazione ufficiale del risultato; sino a tale proclamazione è possibile ritirarsi dall'esame senza conseguenze per il proprio curriculum personale valutabile al fine del conseguimento del titolo finale. In caso di esami finali scritti, l'esito è pubblicato nell'apposita area personale sul Portale di Ateneo ed è possibile rifiutare esplicitamente il voto; è possibile ritirarsi prima della consegna della prova scritta senza conseguenze per il suo curriculum personale valutabile al fine del conseguimento del titolo finale. In caso di non esplicito rifiuto vige la regola del silenzio-assenso, per cui il voto pubblicato sarà registrato in carriera. Il tempo minimo concesso per rifiutare il voto è fissato in 5 giorni consecutivi. Gli esiti, disponibili nella parte pubblica del Portale di Ateneo, riportano il numero di matricola e il giudizio di "idoneità" o "non idoneità", mentre non viene riportato il voto. La presentazione all'appello deve essere comunque registrata.

12. Nello svolgimento dell'esame, ogni docente ha l'obbligo di tenere in particolare conto le specifiche esigenze di chi studia e lavora.

13. Le commissioni dispongono di un punteggio che va da un minimo di 18 punti sino a un massimo di 30 punti per la valutazione positiva complessiva del profitto. All'unanimità può essere concessa la lode, qualora il voto finale sia 30. Per prove intermedie, esercitazioni e altre analoghe valutazioni può essere assegnato un punteggio in trentesimi, oppure l'idoneità o l'approvazione.

14. In alcune tipologie di attività formativa, disciplinate dal Regolamento didattico del corso di studio, è consentito l'inserimento di idoneità o giudizi.

15. Per le valutazioni attraverso forme diverse dall'esame finale, il Regolamento didattico del corso di studio individua le modalità e i soggetti responsabili, che dovranno essere comunicati al momento dell'iscrizione all'Università.



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

16. Non è possibile sostenere nuovamente un esame già sostenuto e superato con esito positivo.

Art. 25 - CONFERIMENTO DEI TITOLI ACCADEMICI

1. Il titolo di studio è conferito a seguito di prova finale. Il Regolamento didattico del corso di studio disciplina: a) le modalità della prova; b) le modalità della valutazione conclusiva, che deve tenere conto delle valutazioni sulle attività formative precedenti e sulla prova finale nonché di ogni altro elemento rilevante.

2. Per il conseguimento della laurea specialistica/magistrale è prevista la presentazione di una tesi elaborata in modo personale sotto la guida di un/una relatore/relatrice. La tesi può essere redatta in lingua straniera dietro parere favorevole e motivato del Consiglio di corso di studio, che garantisca la possibilità dell'effettiva valutazione della tesi, grazie alla presenza di competenze sufficienti nell'ambito del proprio corpo docente; la tesi deve essere accompagnata da un'adeguata sintesi in lingua italiana.

3. Le commissioni per il conferimento del titolo sono composte, secondo disposizioni contenute nel Regolamento di dipartimento, da non meno di tre e non più di nove componenti per la laurea, da non meno di sette e non più di undici componenti per la laurea specialistica/magistrale, compresa la persona che svolge la funzione di presidente, e sono nominate dalla Direzione del dipartimento o, su delega, da chi è responsabile delle strutture didattiche. La componente maggioritaria deve essere costituita da docenti ufficiali. È possibile operare contemporaneamente con più commissioni. Le commissioni dei corsi di laurea abilitanti sono integrate con componenti esterni secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

4. Le Commissioni dispongono di centodieci punti; qualora il voto finale sia centodieci, può essere concessa all'unanimità la lode. Per la laurea specialistica/magistrale, in aggiunta alla lode può essere concessa all'unanimità, secondo la disciplina dei singoli Regolamenti didattici, la menzione o la dignità di stampa. La prova è superata con una votazione non inferiore a sessantasei punti.

5. A coloro che hanno conseguito la laurea, la laurea specialistica/magistrale e il dottorato di ricerca, competono, rispettivamente, le qualifiche accademiche di dottore/dottoressa, dottore/dottoressa magistrale e dottore/dottoressa di ricerca. La qualifica di dottore/dottoressa magistrale compete, altresì, a coloro che hanno conseguito la laurea secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.

6. Il conferimento di titoli accademici congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri è disciplinato dalla normativa in materia vigente integrabile da apposite convenzioni con gli atenei stessi, secondo uno schema deliberato dai competenti organi accademici.

7. L'Università rilascia, in edizione bilingue (italiano e inglese), come supplemento al diploma .. "Diploma Supplement" relativo al titolo accademico, una relazione



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

illustrativa che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico per il conseguimento del titolo. Tale relazione deve fornire una descrizione della natura, del livello, del contesto, del contenuto e dello status degli studi effettuati e completati dalla persona identificata nel titolo originale al quale il supplemento è allegato. La relazione contiene solo dati ufficiali sulla carriera universitaria della stessa che sono trasmessi all' Anagrafe Nazionale degli studenti universitari e non può contenere valutazioni discrezionali, dichiarazioni di equivalenza o qualsivoglia suggerimento relativo al riconoscimento. La relazione riporta i dati anagrafici della persona, le informazioni relative al titolo di studio e al livello dello stesso, le attività formative svolte con le relative valutazioni e i voti conseguiti, l'ambito di utilizzo del titolo di studio, le eventuali informazioni aggiuntive e quelle relative al sistema nazionale di istruzione superiore.

Art. 26 - MASTER UNIVERSITARI E CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

1. L'Ateneo può attivare corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente e di aggiornamento professionale, successivi al conseguimento della Laurea, della Laurea Specialistica/Magistrale, finalizzati all'acquisizione di particolari competenze anche di carattere intersettoriale, in determinati settori scientifici, tecnici e professionali (di seguito Master universitari).
2. I Master universitari possono essere di primo e di secondo livello. Per l'accesso ai Master universitari di primo livello è necessario aver conseguito la laurea. Per l'accesso ai Master universitari di secondo livello è necessario aver conseguito la Laurea Specialistica/Magistrale. Alla conclusione del regolare percorso di studio sono rilasciati i Master universitari di primo e di secondo livello.
3. I Master universitari sono istituiti e attivati, su richiesta dei dipartimenti o delle strutture didattiche speciali, con delibera del Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico, tenuto conto delle risorse disponibili.
4. L'Ateneo può istituire, in base ad accordi di cooperazione interuniversitaria nazionale o internazionale, Master Interuniversitari, sia di primo che di secondo livello. L'Ateneo può altresì istituire Master universitari in collaborazione con enti esterni, pubblici o privati.
5. L'Ateneo può attivare corsi di formazione e aggiornamento professionale di breve durata, legata alle specifiche esigenze di ordine formativo. Essi non sono finalizzati al conseguimento di un titolo universitario, sono destinati sia a coloro che ne hanno già conseguito uno, sia a coloro che, indipendentemente dal possesso del requisito, abbiano maturato esperienze professionali riconosciute e ritenute congrue agli scopi del corso. Al termine del corso è rilasciato dalla Direzione del corso competente un attestato delle competenze acquisite e/o della relativa partecipazione.



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

ART. 27 - TUTELA DEI DIRITTI DELLA COMPONENTE STUDENTESCA E GIURISDIZIONE DISCIPLINARE

1. È possibile, per la tutela dei propri diritti, presentare un esposto scritto alla Direzione del Dipartimento e/o al/alla Rettore/Rettrice e, per conoscenza, alla Commissione per la didattica del Dipartimento, al Consiglio degli Studenti e al Comitato Unico di Garanzia. La pratica sarà inoltrata all'organo competente per i provvedimenti necessari.
2. La giurisdizione disciplinare sulla componente studentesca spetta al/alla Rettore/Rettrice, al Senato Accademico e ai Consigli di Dipartimento ed è esercitata anche per fatti compiuti fuori dalla cerchia dei locali e stabilimenti universitari, quando essi siano riconosciuti lesivi della dignità e dell'onore dell'Ateneo, senza pregiudizio delle eventuali sanzioni di legge. Le sanzioni sono determinate nel Regolamento delle carriere studentesche.

Art. 28- DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

1. Le segreterie studenti dell'Università devono attenersi alle scadenze amministrative annualmente fissate dal Senato Accademico.

Art. 29- CORSI DI LAUREA E DI LAUREA MAGISTRALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE

1. I corsi di Laurea delle professioni sanitarie istituiti dall'Università sono finalizzati alla formazione degli specifici profili professionali di cui ai decreti adottati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. Ai corsi di Laurea sono state attribuite le denominazioni corrispondenti a quelle delle figure professionali di cui al relativo decreto del Ministero della Sanità, adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo n. 502/1992.
2. I corsi di Laurea e di Laurea magistrale delle professioni sanitarie sono coordinati, secondo la normativa vigente e in collaborazione con i dipartimenti interessati, dalla Scuola di Medicina dell'Università. La formazione prevista dai predetti corsi avviene nelle Aziende ospedaliere, nelle Aziende ospedaliero-universitarie, negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate a norma del decreto ministeriale 24 settembre 1997 e successive modificazioni. A tal fine sono stipulati appositi protocolli di intesa tra la Regione Piemonte e l'Ateneo, a norma dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni.
3. Secondo quanto disposto dal Decreto Interministeriale 19 febbraio 2009 "Determinazione delle classi delle lauree delle professioni sanitarie" e dal Decreto Ministeriale 8 gennaio 2009, "Determinazione delle classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie" nel computo dell'impegno orario complessivo non devono essere considerate le attività di tirocinio. Inoltre, il rapporto tra i CFU e le



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

ore di lezione frontale deve essere uguale per tutti gli insegnamenti previsti da ogni corso di studio. Gli ordinamenti didattici prevedono l'attività didattica in materia di radioprotezione secondo i contenuti di cui all'allegato IV del Decreto Legislativo 26 maggio 2000, n. 187. I crediti formativi universitari dei corsi di Laurea di primo livello per la formazione delle figure professionali dell'infermiere, dell'infermiere pediatrico e dell'ostetrica/o corrispondono a 30 ore di lavoro individuale.

4. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, la prova finale dei corsi di Laurea afferenti alle classi delle professioni sanitarie di cui al Decreto 19 febbraio 2009 ha valore di esame di Stato abilitante all'esercizio professionale. In deroga a quanto previsto all'articolo 25 del presente Regolamento, la prova finale si compone di:

a) una prova pratica nel corso della quale è necessario dimostrare di aver acquisito abilità teorico-pratiche e conoscenze tecnico-operative proprie dello specifico profilo professionale;

b) redazione di un elaborato di una tesi e sua dissertazione.

5. I regolamenti didattici dei corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie prevedono l'accesso senza debiti formativi per coloro che sono in possesso di una laurea delle professioni sanitarie della classe corrispondente.

Art. 30- DIPARTIMENTI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

1. Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute
2. Chimica
3. Culture, Politica e Società
4. Economia e Statistica "Cognetti de Martiis"
5. Filosofia e Scienze dell'Educazione
6. Fisica
7. Giurisprudenza
8. Informatica
9. Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio
10. Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne
11. Management
12. Matematica "Giuseppe Peano"
13. Neuroscienze "Rita Levi Montalcini"
14. Oncologia
15. Psicologia
16. Scienza e Tecnologia del Farmaco
17. Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari
18. Scienze Chirurgiche
19. Scienze Cliniche e Biologiche
20. Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche
21. Scienze della Terra



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

- 22. Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi
- 23. Scienze economico-sociali e matematico-statistiche
- 24. Scienze Mediche
- 25. Scienze Veterinarie
- 26. Studi Storici
- 27. Studi Umanistici

Art. 31 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. L'Ateneo assicura la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici e i regolamenti previgenti a coloro che abbiano una carriera universitaria aperta alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici e disciplina altresì la facoltà per gli stessi di optare per l'iscrizione a corsi di studio previsti dai nuovi ordinamenti.
2. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi universitari in base ai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e riconosciuti dall'Università per il conseguimento della laurea di cui all'articolo 1, comma
2. Gli studi compiuti per conseguire un diploma universitario di durata triennale costituiscono requisito di accesso ai corsi di laurea magistrale. La stessa norma si applica agli studi compiuti per conseguire i diplomi delle scuole dirette a fini speciali.
3. Le decisioni inerenti la didattica relative agli atti di carriera di coloro che abbiano un'iscrizione a corsi di laurea previgenti al D.M. 270/2004 sono delegate ai Consigli dei vigenti corsi di studio secondo una tabella di corrispondenza approvata dai Dipartimenti competenti.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente.

Il Rettore
Prof. Stefano Geuna*

Visto: il Direttore della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti*

*Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa.